



**Comune di Torreglia**

Provincia di Padova

regolamento

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA TUTELA DEL BENESSERE  
DEGLI ANIMALI  
E LA LORO CONVIVENZA  
CON I CITTADINI**



# Comune di Torreglia

## SOMMARIO

<b>TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>2</b>
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
ARTICOLO 2 – COMPETENZE DEL COMUNE .....	2
<b>TITOLO II – OBBLIGHI, PRESCRIZIONI E DIVIETI .....</b>	<b>3</b>
ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEI DETENTORI DI ANIMALI.....	3
ARTICOLO 4 – DIVIETI GENERALI.....	3
ARTICOLO 5 – ABBANDONO DI ANIMALI.....	5
ARTICOLO 6 – AVVELENAMENTO DI ANIMALI .....	5
ARTICOLO 7 – ATTRAVERSAMENTO STRADALE.....	5
ARTICOLO 8 – SMARRIMENTO, RINVENIMENTO, FUGA DI ANIMALI .....	6
ARTICOLO 9 – ATTIVITÀ EDUCATIVE E PET THERAPY .....	6
ARTICOLO 10 – DIVIETI E REGOLAMENTAZIONE DI SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI CON L’UTILIZZO DI ANIMALI E CIRCHI.....	6
ARTICOLO 11 – INUMAZIONE DEGLI ANIMALI.....	7
<b>TITOLO III – CANI .....</b>	<b>7</b>
ARTICOLO 12 – ANAGRAFE CANINA .....	7
ARTICOLO 14 – DETENZIONE DI CANI .....	7
ARTICOLO 15 – ACCESSO AGLI ESERCIZI PUBBLICI.....	8
ARTICOLO 16 – ACCESSO AI GIARDINI PUBBLICI, PARCHI, AREE VERDI PUBBLICHE.....	9
ARTICOLO 17 – RACCOLTA DEIEZIONI.....	9
ARTICOLO 18 – CANI VAGANTI E RANDAGISMO .....	9
<b>TITOLO IV – GATTI .....</b>	<b>10</b>
ARTICOLO 19 – DETENZIONE DI GATTI.....	10
ARTICOLO 20 – GATTI LIBERI E COLONIE FELINE.....	10
<b>TITOLO V – EQUINI .....</b>	<b>11</b>
ARTICOLO 21 – EQUINI .....	11
ARTICOLO 22 – IPPOTERAPIA E ONOTERAPIA .....	11
<b>TITOLO VI – VOLATILI, RODITORI, SPECIE SELVATICHE .....</b>	<b>11</b>
ARTICOLO 23 – DETENZIONE DI VOLATILI DI AFFEZIONE.....	11
ARTICOLO 24 – DISCIPLINA DEGLI ALLEVAMENTI AD USO DOMESTICO E DEPOSITI DI POLLAME VIVO E DI ALTRI ANIMALI DA CORTILE.....	12
ARTICOLO 25 – DETENZIONE DI RODITORI E ALTRE SPECIE D’AFFEZIONE .....	12
ARTICOLO 26 - TUTELA DEI VOLATILI E DELLA FAUNA SELVATICA.....	13
ARTICOLO 27 - CINGHIALI .....	13
<b>TITOLO VII – SPECIE ACQUATICHE, ANFIBI, RETTILI, SPECIE ESOTICHE .....</b>	<b>14</b>
ARTICOLO 28 – DIMENSIONE E CARATTERISTICHE DEGLI ACQUARI .....	14
ARTICOLO 29 – DETENZIONE DI ANFIBI E RETTILI.....	14
ARTICOLO 30 – DETENZIONE DI ANIMALI ESOTICI.....	15
<b>TITOLO VIII – SANZIONI, VIGILANZA, ABROGAZIONI .....</b>	<b>16</b>
ARTICOLO 31 – SANZIONI .....	16
ARTICOLO 32 – COLLABORAZIONI.....	16



# Comune di Torreglia

---

ARTICOLO 33 – VIGILANZA SUL REGOLAMENTO .....	17
ARTICOLO 34 – ADEGUAMENTO E ABROGAZIONI DI NORME.....	17

## TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il Comune al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove la cura e il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali e la conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli e condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
3. Nella convinzione che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, il Comune contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici e ogni altro comportamento che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.
4. Il presente regolamento riguarda la tutela e il benessere di tutte le specie di animali che stabilmente o temporaneamente si trovano nel territorio comunale, nel pieno rispetto del "Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale" e le altre norme poste a presidio dell'igiene e salute pubblica, la pubblica sicurezza e la tutela ambientale e territoriale.
5. Il Regolamento ha l'obiettivo di promuovere una corretta convivenza con l'uomo e riconoscere alle specie animali il diritto a una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche e etologiche.

### Articolo 2 – Competenze del Comune e del Sindaco

1. Il Comune esercita in collaborazione con la Provincia, l'Ente Parco Colli Euganei, l'Azienda ULSS 16 e gli altri enti preposti la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
2. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
3. Il Sindaco, sulla base degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, anche attraverso l'adozione di specifici provvedimenti applicativi e negli ambiti di competenza, secondo il principio di sussidiarietà nel rispetto delle competenze degli Enti preposti (artt. 117 e 118 della Costituzione).
4. Provvede all'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento.
5. Per motivi di sanità, infestazioni e sicurezza pubblica e nell'ambito delle sue competenze, il Sindaco può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, allo stato libero nel territorio comunale.
6. Il Comune dota la propria Polizia Locale di almeno un dispositivo di lettura microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo



## TITOLO II – OBBLIGHI, PRESCRIZIONI E DIVIETI

### Articolo 3 – Obblighi dei detentori di animali

1. Chiunque conviva, detenga, posseda o abbia accettato di occuparsi di un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici e etologici secondo l'età, il sesso, la specie, la razza e la taglia. In particolare deve:
  - a) rifornirlo di cibo e acqua in quantità sufficienti e con tempistica adeguata;
  - b) assicurare le necessarie cure veterinarie e adeguato benessere fisiologico e etologico, compatibilmente con l'attitudine dell'animale;
  - c) consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico;
  - d) prendere ogni precauzione per impedirne la fuga;
  - e) garantire la tutela dei terzi da aggressioni;
  - f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
  - g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione da agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire la corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni. Qualora richiesto dalle caratteristiche della specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi.

### Articolo 4 – Divieti generali

1. Fatta salva l'ipotesi che il fatto non costituisca reato è vietato:
  - a) maltrattare e/o cagionare una lesione ad un animale ovvero sottoporlo a sevizie, fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche di specie. Altresì è vietato somministrare agli animali alcol, sostanze stupefacenti o vietate, fatta esclusione per le cure veterinarie, e sottoporli a trattamenti che procurino un danno alla salute;
  - b) tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, privarli dell'acqua e del cibo necessario, tenerli in isolamento salvo espressa indicazione del Medico Veterinario curante;
  - c) tenere gli animali in spazi angusti non compatibili con il loro benessere psico-fisico, scarsamente areati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza la possibilità di adeguata deambulazione. E' inoltre vietato tenere animali permanentemente in gabbia ad eccezione di roditori, uccelli e nei casi di trasporto e ricovero per cure;
  - d) allontanare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni, se non per motivi di salute;
  - e) addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è inoltre vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; sono vietati altresì l'addestramento o le operazioni di selezione o incrocio tra razze intesi a esaltare la naturale aggressività o la potenziale pericolosità;



- f) colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali;
- g) esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche a un volume tale da essere considerato nocivo. In caso di spettacoli pirotecnici i detentori o possessori di animali dovranno mettere in atto tutti i comportamenti possibili atti a assicurare l'animale in modo da evitare la manifestazione di comportamenti aggressivi che possano nuocere a terzi o all'animale stesso;
- h) lasciare animali chiusi prolungatamente soli in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio senza opportuna ventilazione all'interno. I finestrini debbono essere disposti in modo che l'animale non possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve creare disagio all'animale e non deve essere a diretta esposizione del sole;
- i) trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei;
- j) mettere gatti alla catena o lasciarli chiusi nelle gabbie, salvo disposizione scritta del Medico Veterinario. Se il gatto è condotto a mano è preferibile l'uso della pettorina all'uso del collare;
- k) l'uso di collari elettrici e altri strumenti coercitivi che provochino sofferenze, nonché l'uso prolungato per i cani di museruole che impediscano l'apertura della bocca per l'abbeveraggio, salvo deroghe certificate dal Medico Veterinario;
- l) amputare il corpo degli animali con motivazioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo necessità sanitarie ovvero quando siano previsti dallo standard di razza riconosciuto dall'ENCI e dalla FCI. In detti interventi non rientrano quelli effettuati per la sterilizzazione;
- m) addestrare e/o utilizzare animali per combattimenti;
- n) somministrare cibo agli anatidi;
- o) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie, sagre o analoghe situazioni ludiche animali di qualsiasi specie, eccezion fatta per piccoli pesci;
- p) tenere crostacei vivi nel ghiaccio;
- q) l'accattonaggio con animali;
- r) condurre animali a guinzaglio tramite i mezzi di locomozione in movimento;
- s) condurre, lasciar vagare o abbandonare animali se affetti da malattie, ferite o piaghe ributtanti;
- t) E' vietato tenere animali stabilmente in terrazze o balconi senza idoneo riparo, in particolare per i cani ed i gatti dovrà necessariamente essere previsto anche apposito accesso, in ogni momento, all'abitazione. E' vietato inoltre isolarli in rimesse o cantine.
- u) E' vietato l'allacciamento a nodo scorsoio come pure l'uso di collari aventi corpi acuminati rivolti verso la pelle dell'animale o verso l'esterno di esso o con dispositivi a scarica elettrica. E' ammesso l'uso di strumenti dotati di collari autorestringenti da parte dei cinovigili autorizzati alla prevenzione del randagismo canino, nella loro attività istituzionale.
- v) E' severamente vietato sollevare gli animali per la testa, per le orecchie o per la coda.
- w) E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali o provocare il danneggiamento di cose.



## **Comune di Torreglia**

---

- 2) E' vietata l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.

### **Articolo 5 – Abbandono di animali**

1. Fatte salve le responsabilità penali, è vietato abbandonare animali sia domestico che selvatico in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi, boschi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di fauna autoctona proveniente da Centri di Recupero e Associazioni Protezionistiche, autorizzata ai sensi delle leggi vigenti.

### **Articolo 6 – Avvelenamento di animali**

1. E' vietato utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare in in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere fatte in conformità alla vigente normativa e con modalità tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Il Medico Veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale.

### **Articolo 7 – Attraversamento stradale**

1. A tutela dell'incolumità pubblica e per garantire la tutela degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune predispone appositi attraversamenti atti a facilitare il passaggio di tali animali e installa apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali.
2. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.



## **Comune di Torreglia**

---

### **Articolo 8 – Smarrimento, rinvenimento, fuga di animali**

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo alla Polizia Locale. Nel caso di cani randagi di avvisare senza ritardo al Servizio veterinario Azienda ULSS competente per territorio.
3. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.
4. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata alla Polizia Locale. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolori o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.

### **Articolo 9 – Attività educative e pet therapy**

1. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi. A tal fine opera affinché nel progetto educativo dell'asilo nido comunale "La Piccola Camelot" siano previste attività a contatto con gli animali.
2. Il Comune incoraggia nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con il coinvolgimento di animali (pet therapy). In nessun caso le prestazioni degli animali devono consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti degli animali. Gli animali impiegati devono essere sottoposti a controlli periodici da parte di un Medico Veterinario volti a garantire condizioni di buona salute e in generale del benessere.
3. Il Comune valorizza la presenza sul proprio territorio del Nucleo Carabinieri Cinofili favorendo attività di informazione e collegamento con la didattica degli Istituti Scolastici.

### **Articolo 10 – Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali e circhi**

1. L'allestimento di mostre, fiere e esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto a vigilanza e alla autorizzazione igienico-sanitaria da parte dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda ULSS 16, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto della DGRV 31/12/2001, n. 3882 s.m.i. inerente la detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi.
2. Nelle manifestazioni espositive di animali:
  - a) è vietata la partecipazione a cani e gatti di età inferiore a quattro mesi e a soggetti non svezzati delle altre specie;
  - b) tutti i soggetti esposti devono presentare idonea condizione fisiologica-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le patologie individuate dall'Azienda ULSS 16;
  - c) tutti i cani devono essere obbligatoriamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente e iscritti all'anagrafe canina.



## **Comune di Torreglia**

---

3. L'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi, fiere e sagre deve essere autorizzato.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo viene disposta la sospensione immediata dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

### **Articolo 11 – Inumazione degli animali**

1. E' consentito al cittadino privato detentore di animali da compagnia deceduti, oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, l'inumazione in terreni di proprietà, idonei allo scopo e previa certificazione del Medico Veterinario che escluda qualsiasi possibilità o presenza di malattie infettive e diffuse della specie, nonché di molecole farmacologiche.
2. In nessun caso le salme di animali da compagnia deceduti possono essere inumate in luoghi pubblici, ovvero abbandonate in prati, fossi, boschi.

## **TITOLO III – CANI**

### **Articolo 12 – Anagrafe canina**

1. Il proprietario o detentore di cani deve provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina regionale entro due mesi di vita o dall'inizio della detenzione.
2. Il proprietario o detentore di cani deve comunicare, entro 15 giorni, all'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda ULSS 16, qualunque variazione anagrafica riguardante il proprio animale (decesso, trasferimento, ecc).

### **Articolo 14 – Detenzione di cani**

1. In una civile abitazione possono essere tenuti numero di cani non superiore a 5 (cinque) con esclusione di cuccioli lattanti, che devono essere tenuti per un periodo non inferiore a 60 giorni. Un numero superiore di animali potrà essere detenuto con autorizzazione da parte del Sindaco, previo parere favorevole dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda ULSS 16.
2. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via. E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni da non disturbare.
3. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
4. La superficie di base fruibile dello spazio a disposizione dei cani non dovrà essere inferiore ai metri quadri della relativa tabella allegata, in modo da consentire all'animale una adeguata attività motoria. A seguito di motivata richiesta la detenzione motivata o occasionale non conforme ai



## Comune di Torreglia

---

parametri potrà essere derogata dal Comune su parere di un Medico Veterinario, nel rispetto del benessere degli animali.

5. La recinzione deve essere integra e atta a prevenire la fuga o aggressioni ai passanti. Il cane lasciato libero non deve essere in grado di scavalcare la recinzione, oltrepassarla con la testa, mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte. E' fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
6. Se il cane è detenuto all'esterno, l'area dovrà essere dotata di una cuccia chiusa su tre lati, sufficientemente coibentata, con un tetto impermeabilizzato e rialzata da terra in modo da evitare ristagni di acqua.
7. I box eventualmente posti all'interno delle proprietà private, ai fini di custodire i cani, devono essere idonei dal punto di vista igienico sanitario, atti ad ospitare l'animale nonché a soddisfarne le esigenze psicofisiche.
8. E' vietato detenere cani legati a catena. E' consentito legare momentaneamente il cane a una fune solo in casi di necessità e per periodi di tempo non superiori a otto ore nell'arco della giornata. Dimensione e peso della fune dovranno essere proporzionati alla grandezza dell'animale, che dovrà sempre essere in grado di raggiungere facilmente ricovero, cibo e acqua. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.

### **Articolo 15 – Accesso agli esercizi pubblici**

1. Di regola generale è consentito l'accesso degli animali d'affezione nei luoghi pubblici, gli esercizi pubblici e commerciali, i locali e gli uffici aperti al pubblico e su i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune.
2. Ai cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito il libero accesso di cui al comma 1 purché obbligatoriamente muniti di guinzaglio e, solo all'occorrenza, museruola. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
3. Il responsabile dell'esercizio commerciale, qualora lo ritenga necessario per il mantenimento del decoro del locale, può derogare al comma 1 esponendo chiaramente apposita segnaletica all'ingresso. In nessun modo è possibile vietare l'ingresso nei locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti. Per ragioni di carattere sanitario è sempre vietato introdurre animali negli ambienti e nei luoghi in cui si effettua la preparazione e la manipolazione di alimenti e bevande.
4. I cani accompagnati proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.
5. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola.



## **Comune di Torreglia**

---

### **Articolo 16 – Accesso ai giardini pubblici, parchi, aree verdi pubbliche**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi, aree verdi attrezzate.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori. I cani soggetti a rilevazione da parte del Servizio Veterinario per rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, devono essere sempre condotti nei luoghi di cui al comma 1 mediante guinzaglio e con museruola. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine le stesse siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.
4. Il Comune può individuare e/o autorizzare spazi destinati ai cani all'interno di parchi pubblici o su area privata, che dovranno essere dotati opportune attrezzature, delimitazioni fisiche e segnalati da appositi cartelli. La gestione delle strutture ludico-ricreative per cani nelle suddette aree può essere affidata a privati o associazioni animaliste.
5. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere accuratamente le deiezioni solide .

### **Articolo 17 – Raccolta deiezioni**

1. I cani, per i bisogni fisiologici, dovrebbero essere preferibilmente condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi, nelle aree attrezzate dei parchi pubblici ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono obbligati all'immediata raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo preservare lo stato di igiene e decoro del luogo evitando l'insudiciamento dei marciapiedi, le strade, le aiuole.
2. A tal fine gli accompagnatori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida.

### **Articolo 18 – Cani vaganti e randagismo**

1. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati non possono essere soppressi. Se regolarmente tatuati o muniti di microchip, sono restituiti al proprietario o al detentore. Le eventuali spese di cattura e restituzione sono a carico del proprietario o detentore.
2. I cani vaganti non muniti di microchip catturati nonché i cani ospitati presso le strutture di ricovero, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.



3. I cani ricoverati nelle strutture di ricovero, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanascico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
4. E' vietato impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani.

### TITOLO IV – GATTI

#### Articolo 19 – Detenzione di gatti

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale dove svolgere le funzioni vitali.
2. Per "gatto libero" si intende l'animale stanziale che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge 157/1992.
4. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti non di proprietà, la cui cura e sostentamento dipendono direttamente o indirettamente dall'uomo, che vivono allo stato libero e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
5. Al fine di evitare che ogni colonia felina possa costituire un problema sanitario e di igiene pubblica, la stessa deve essere opportunamente riconosciuta e registrata dal Servizio Veterinario dell'azienda ULSS di competenza.
6. In una civile abitazione possono essere tenuti un numero di gatti non superiore a 10 (dieci), con esclusione di cuccioli lattanti, che devono essere tenuti per un periodo non inferiore a due mesi. Un numero superiore di animali potrà essere detenuto con autorizzazione da parte del Sindaco, previo parere favorevole dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda ULSS 16.

#### Articolo 20 – Gatti liberi e colonie feline

1. Su tutto il territorio comunale, i gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati.
2. Il Comune riconosce la figura e la funzione sociale e ambientale di chi accudisce le colonie feline. L'alimentazione dei gatti verrà fatta nel rispetto delle norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti.
3. Spetta all'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda ULSS n. 16 l'identificazione delle colonie, la vigilanza sanitaria, la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite. Associazioni ambientaliste o privati cittadini possono richiedere di avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza. L'accesso di curatori di colonie in proprietà privata, ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti, è subordinato al consenso scritto dei proprietari.



## TITOLO V – EQUIDI

### Articolo 21 – Equidi

1. E' fatto divieto di tenere gli equidi sempre legati in posta. Qualora siano detenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo che preveda la chiusura di almeno tre lati e una copertura superiore che garantisca un isolamento termico. Gli animali devono avere sempre acqua pulita a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
2. Gli equidi tenuti nei box devono avere la possibilità di praticare esercizio all'aperto con cadenza almeno giornaliera.
3. La tabella allegata indica i requisiti minimi richiesti per la detenzione di equidi in box. A seguito di motivata richiesta la detenzione non conforme ai parametri potrà essere derogata dal Comune su parere di un Medico Veterinario, nel rispetto del benessere degli animali.
4. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche esemplari anziani, troppo giovani, malati, sfiancati o a gravidanza inoltrata. A fine giornata, gli animali dovranno essere dissellati e privati dei finimenti, come del morso.
5. L'allevamento degli equidi è consentito nelle aree avente destinazione urbanistica a zona agricola, in tutte le varie sottozone. Nelle aree con destinazione urbanistica diversa può essere autorizzato dal Comune, previo parere dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda ULSS n. 16.
6. Lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari deve essere approvato con decreto del Sindaco, previa presentazione di adeguata documentazione che dimostri l'adeguatezza della pista delle corse (sponde, copertura della pista, incolumità degli animali e delle persone) e la presenza di un Medico Veterinario che garantisca assistenza durante tutta la durata della manifestazione.
7. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo viene disposta la sospensione immediata dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

### Articolo 22 – Ippoterapia e onoterapia

1. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 9, Il Comune incoraggia nel suo territorio le Attività Assistite con Animali e le Terapie Assistite con Animali, in particolare la ippoterapia e la onoterapia.

## TITOLO VI – VOLATILI, RODITORI, SPECIE SELVATICHE

### Articolo 23 – Detenzione di volatili di affezione o da compagnia.

1. Le gabbie/voliere per la detenzione di volatili all'aperto dovranno prevedere dei ricoveri o dei ripari per la pioggia, il sole e le intemperie adeguati alla specie e al numero dei volatili presenti. Si deve assicurare la corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno.



## **Comune di Torreglia**

---

2. Le gabbie/voliere devono avere un numero adeguato di posatoi, posizionati in modo tale che sia possibile effettuare almeno un minimo di volo tra un posatoio e l'altro, e che gli animali non tocchino il perimetro della gabbia/voliera con le penne timoniere e ali dispiegate in ogni direzione e con la testa.
3. Qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali e un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, aggressività, esigenze climatiche.
4. Per i pappagalli e altre specie sociali è auspicabile la vita di coppia di conspecifici o di specie affini e compatibili. Per le specie che, data la grande mole, sono tenute in condizioni che non permettano uno spazio adeguato al volo, il proprietario dovrà adottare degli accorgimenti, come lo sgranchimento controllato fuori dalla gabbia, stimoli e tempo per il gioco, che impediscano l'insorgere nei pappagalli di comportamenti di stress o autolesivi.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti a viaggi a seguito del proprietario, al trasporto, al ricovero per esigenze sanitarie.
6. Le tabelle allegate indicano le misure raccomandate delle gabbie/voliere, suddivise per le specie di taglia medio-piccola e medio-grande.
7. E' fatto assoluto divieto ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di volatili selvatici o esotici, di mantenere questi ultimi legati al trespolo.

### **Articolo 24 – Disciplina degli allevamenti ad uso domestico e depositi di pollame vivo e di altri animali da cortile**

1. Fatte salve le disposizioni, direttive e normative inerenti specifiche problematiche igienico-sanitarie, l'allevamento di volatili e altri animali da cortile, detenuto a qualsiasi scopo, deve essere sempre comunicato all'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda ULSS 16. Tale allevamento, per evitare l'insorgenza di inconvenienti a carattere igienico-sanitario nelle aree aventi destinazione urbanistica diversa da zona agricola è vietato.
2. Con decorrenza dalla data di esecutività del presente regolamento, l'insediamento di nuovi allevamenti nelle aree aventi destinazione urbanistica a zona agricola, in tutte le varie sottozone, deve essere tenuto a distanza non inferiore a 100 metri dai confini delle aree aventi altra destinazione d'uso. In ogni caso gli allevamenti devono rispettare le seguenti condizioni:
  - a) non recare danno o molestia agli abitanti delle case vicine;
  - b) disporre di recinto chiuso dotato di riparo adeguato dalle intemperie per il ricovero notturno. I volatili dovranno essere detenuti all'interno di un'area esclusiva e delimitata da una recinzione metallica con altezza almeno di metri 1,5;
  - c) i locali devono avere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie idonee per le specie allevate.

### **Articolo 25 – Detenzione di roditori e altre specie d'affezione**

1. Per tutta la piccola fauna allevata ogni gabbia deve contenere minimo un beverino, una mangiatoia sopraelevata per il cibo, un'apposita lettiera sul fondo in base alle necessità della specie detenuta, un ricovero sicuro per ogni animale presente nella gabbia.



## **Comune di Torreglia**

---

2. Si deve prevedere la possibilità dello sgranchimento giornaliero al di fuori della gabbia, sotto stretta sorveglianza, al fine di prevenire eventuali anomalie comportamentali.
3. La tabella allegata indica le dimensioni delle gabbie, suddivise per le specie da affezione usualmente detenute.

### **Articolo 26 - Tutela dei volatili e della fauna selvatica**

1. E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio rondone e di qualunque altro uccello. Possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali previa verifica della tutela degli animali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
2. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
3. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali
4. E' vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane.
5. E' vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.
6. E' vietato utilizzare diserbanti e/o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli da questi per una distanza di massima piena di 10 metri.

### **Articolo 27 - Cinghiali**

1. La cattura e uccisione dei cinghiali è consentita nelle forme e nei modi previsti dai programmi di controllo della popolazione di cinghiali previsti dall'Ente Parco Colli Euganei e/o norme specifiche della Regione del Veneto.



### TITOLO VII – SPECIE ACQUATICHE, ANFIBI, RETTILI, SPECIE ESOTICHE

#### Articolo 28 – Dimensione e caratteristiche degli acquari

1. Gli animali acquatici debbono essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze etofisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale.
2. In ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione e ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti.
3. E' sconsigliato l'uso di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

#### Articolo 29 – Detenzione di anfibi e rettili

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti per la tutela delle specie endemiche di anfibi e rettili e gli obblighi del detentore di un animale prescritti dal presente Regolamento, le tabelle allegate indicano le dimensioni raccomandate per terrari e acquaterrari.
2. Per quanto riguarda la detenzione degli anfibi, devono essere previsti adeguati sistemi di pulizia dell'acqua e ossigenazione, con vegetali acquatici o tramite ossigenatori, eventuale zona emersa di dimensioni adeguate, parametri luminosi adeguati alla specie.

#### Articolo 30 – Detenzione di animali esotici

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune, corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
3. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
4. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività. I possessori sono altresì tenuto a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
5. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
6. I detentori a qualsiasi titolo di animali esotici:
  - a) devono conoscere le principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per la corretta gestione;



- b) devono disporre di ricoveri e aree destinate e sufficientemente rapportate alle esigenze degli stessi e devono riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche e ambientali compatibili con la natura della specie;
- c) devono adottare ogni misura e cautela possibile, nella detenzione e nel trasporto, per prevenire rischi o incidenti alle persone;
- d) sono tenuti a conservare la documentazione attestante la corretta detenzione dell'animale.

### TITOLO VIII – SANZIONI, VIGILANZA, ABROGAZIONI

#### Articolo 31 – Sanzioni

1. Chiunque viola una prescrizione prevista dal presente Regolamento, che non sia già prevista da altra norma di legge, è soggetto ai sensi dell'articolo 7-bis del TUEL n. 267/2000 al pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981.
2. Chiunque commette una violazione degli articoli 4, 5, 6, 8, 10, 11, 26, 27 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 500, 00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
3. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, ove prescritto da altra normativa. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.
4. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.
5. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

#### Articolo 32 – Collaborazioni

1. Per lo svolgimento dei compiti di propria competenza, il Comune può avvalersi delle Associazioni animaliste, dei servizi veterinari pubblici o privati, di altri soggetti privati idonei che diano garanzie di buon trattamento degli animali.



## **Comune di Torreglia**

---

2. La gestione dei servizi di competenza del Comune può essere concessa in convenzione: la scelta del soggetto convenzionato deve essere effettuata sulla base della qualità del servizio e delle garanzie di benessere degli animali, e non sull'unico criterio del minor costo. Nella scelta hanno titolo di priorità le Associazioni animaliste, preferibilmente operanti da più di due anni nell'ambito territoriale di competenza del Comune appaltatore o nei comuni limitrofi. Il Comune provvede all'appalto dei servizi mediante la stipula di apposite convenzioni sulle quali è tenuto vigilare attraverso costanti controlli e la continua interazione con i propri gestori.
3. Il Comune può convenzionarsi con oasi feline e/o canili privati, le cui strutture insistano nell'ambito territoriale di competenza della Azienda ULSS 16. I gestori provvedono a garantire nelle oasi feline e nei canili pubblici o privati, la regolare apertura delle strutture al pubblico, la costante attività di volontariato e la possibilità dei delegati delle Associazioni animaliste di effettuare regolari controlli non concordati.

### **Articolo 33 – Vigilanza sul Regolamento**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale , Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Veterinari ASL, Corpi di Polizia Regionali, Polizia Provinciale, Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato.
2. Il Comandante della Polizia Locale può attivare collaborazioni con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità, e le Onlus con finalità statutarie di protezione degli animali.

### **Articolo 34 – Adeguamento e abrogazioni di norme**

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali. Sono escluse le strutture quali ambulatori, cliniche veterinarie, ecc.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
3. Dal momento della sua entrata in vigore cessano di avere efficacia tutte le norme con esso incompatibili e in particolare:
  - a) i punti 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 27, l'articolo 32, 33 e 34 del "Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale" approvato con delibera di c.c. n. 9 del 27/07/1996 e s.m.i
  - b) il secondo periodo dell'articolo 83 del "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale" approvato con delibera di c.c. n. 2 del 06/02/1995 e s.m.i.